

Delibera di INDIRIZZO

PIANO DI RETE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EMITTENTI RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA DI FREQUENZA COMPRESA TRA 100 KHz e 300 GHz

Il Consiglio Comunale di Como,

considerati i riferimenti normativi di seguito riportati

1. **Legge 31 luglio 1997, n. 249** - "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
2. **Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 381 del 10 Settembre 1998;**
3. **raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12/07/1999** pubblicata nella G.U.C.E. n° 199 del 30/07/1999;
4. **Legge 22 febbraio 2001, n. 36** - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;
5. **DPCM del 08 Luglio 2003** emanato in attuazione della Legge 36/2001;
6. **Decreto Legislativo n° 259 del 01 Agosto 2003** "Codice delle Comunicazioni elettroniche;
7. **Legge regione Lombardia del 10 giugno 2002 n. 12:** Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lett. a) della Legge Regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 2002 - suppl. ord. n. 1)
8. **Legge regione Lombardia del 6.03.2002, n. 4: (art. 3** - Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture) Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative. (B.U.R.L. n. 10 del 8 marzo 2002 supplemento ordinario n. 1). Modifica la Legge regionale n. 11/2001
9. **Regolamento regionale della Regione Lombardia 19 novembre 2001, n. 6:** Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art.4, comma 14, all'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 12 e all'art. 10, comma 9, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme nella protezione ambientale dell'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione". (1° S.O. BUR n.47/2001)
10. **Legge regionale 11.05.2001, n. 11:** Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione. (B.U.R.L. n. 20 del 15 maggio 2001 supplemento ordinario n. 1)

ritiene urgente e necessario la predisposizione di norme regolamentari atte ad assicurare il corretto insediamento nel territorio del comune di Como di impianti di telecomunicazione operanti tra le frequenze 100 KHz e 300 GHz al fine di

- **minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 36 del 22 febbraio 2001 e degli indirizzi della Comunità europea anche recentemente ribadito**
- dare concreta attuazione al "**principio di precauzione**" come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e al "**principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione**" definito dall'art. 4 del D.M. 381/98.

Allo scopo, il **Piano** assume come proprie fondamenta i seguenti principi:

- ogni progettazione e ogni realizzazione di nuovi impianti dovrà di certificare in modo documentato e motivato la potenza minima compatibile con la qualità del servizio, e a tale potenza sarà vincolato l'attività dell'impianto
- la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti dovrà attenersi a misure e tecnologie che minimizzino l'impatto ambientale e paesistico
- l'amministrazione comunale si riserva la facoltà

- di vincolare anche società diverse a utilizzare le stesse strutture di sostegno per l'installazione di nuovi impianti (co-siting)
- di esigere ulteriori misure di cautela, nel rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme
- di valutare l'impatto paesistico.

Il **Piano** dovrà assumere nelle premesse il censimento degli impianti attualmente installati nel territorio del comune di Como e di **tutti comuni limitrofi**, se necessario attraverso la richiesta a tutti i gestori della mappa completa degli impianti esistenti, corredata dalla documentazione aggiornata relativa alle emissioni (frequenza, intensità, distribuzione del campo)

Il **Piano** dovrà prevedere

- a – la comunicazione preventiva di ogni qualsiasi variazione degli impianti (delle caratteristiche tecniche, della proprietà o dell'ubicazione)
- b- l'aggiornamento annuale di tale censimento.
- c- le sanzioni per il mancato rispetto di quanto disposto ai punti a e b.

Impianti televisivi e di Radiodiffusione

Determinazione aree non compatibili con nuove installazioni

Entro 90 giorni dall'approvazione del **Piano** l'amministrazione Comunale individuerà le aree da dichiararsi **non compatibili con nuove installazioni**. L'indicazione sarà affidata agli uffici tecnici e deliberata dal Consiglio comunale. Dovrà tener conto degli impianti presenti, dei valori attuali di esposizione delle popolazioni e prevedere anche, se necessario, la delocalizzazione degli impianti, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 9 della Legge n. 36/2001.

Nuovi impianti

Nuovi impianti potranno essere installati esclusivamente ogni volta che ciò risulti possibile su aree e immobili pubblici, a "titolo oneroso": saranno stipulati idonei contratti di locazione tra gestore e Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà, se necessario, acquistare dalla la proprietà privata aree da destinare alla localizzazione di nuovi impianti.

L'amministrazione Comunale individuerà:

- ⑩ entro 90 giorni dall'approvazione del Piano, i siti al momento idonei all'installazione di nuovi impianti,
- ⑩ i limiti massimi di potenza, anche in relazione all'orientamento delle antenne, compatibili con ciascuna area.
- ⑩ eventuali prescrizioni relative alle caratteristiche strutturali e dei materiali (impianti multigestore, metallo/ legno lamellare. mimetizzazione con l'ambiente con adeguati rivestimenti, eventuale utilizzo di strutture preesistenti, come pali di illuminazione, colore ecc)
- ⑩ eventuali possibili deroghe al vincolo di un solo supporto antenne per tutti i gestori

L'aggiornamento periodico dei siti e delle relative prescrizioni è competenza dell'Amministrazione Comunale.

Oltre ai limiti imposti dal Decreto 381/98 e dalla Legge 36/2001, il piano si prefigge un obiettivo di qualità con valori efficaci di intensità di campo elettrico E (V/m) pari o inferiori a 1V/m, per i siti sensibili individuati in apposito allegato e valori efficaci di intensità di campo elettrico E (V/m) pari o inferiori a 3,V/m per il restante territorio.

L'obiettivo dovrà essere inderogabilmente conseguito attraverso la pianificazione da parte

dell'amministrazione comunale (mediante il piano delle antenne) e la accorta progettazione radio da parte di tutti i gestori.

SRB

Ogni gestore potrà realizzare la Stazione Radio Base con una sola antenna per settore (antenna three-band), anche nel caso di attivazione contemporanea di tutti i sistemi (GSM – DCS – UMTS), ; ricorrendo, se necessario alla condivisione delle antenne.

La procedura autorizzativa per la realizzazione delle SRB dovrà necessariamente prevedere per ogni sito, per ciascun gestore, e per ogni tipologia di impianto (anche con potenze inferiori a 20 W)

- quanto previsto all'art. 87 del Decreto Legislativo n° 259 del 01 Agosto 2003 “ Codice delle Comunicazioni elettroniche
- una scheda tecnica dell'impianto con le indicazioni che seguono:
 - a. Relazione tecnica dei luoghi comprensiva di planimetrie dei luoghi con relative quote
 - b. elaborati grafici (ante e post) con strutture dell'impianto (prospetto e pianta);
 - c. documentazione fotografica dei luoghi inquadrati dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne;
 - d altezza del centro elettrico del sistema radiante
 - e misure previste per evitare l'accesso ai non addetti;
 - f rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica
 - g. Caratteristiche tecniche dell'impianto:
 - banda di frequenza nella quale opera l'impianto;
 - numero di trasmettitori per cella e numero di celle;
 - potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in Watt;
 - potenza al connettore di antenna per ogni elemento radiante espressa in Watt [W];
 - guadagno di antenna nella direzione di massima irradiazione espresso in decibel[dBi];
 - diagrammi di irradiazione sul piano verticale e orizzontale in termini di attenuazione, in forma tabellare, di grado in grado, da 0° a 359°, espressa in decibel;
 - potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione[EiRP], espressa in Watt;
 - orientamento delle antenne rispetto al nord geografico, espressa in gradi;
 - dimensione degli elementi radianti, espressa in metri;
 - eventuali inclinazioni (TILT) degli elementi radianti di tipo meccanico ed elettrico, espresse in gradi;

Impianti di radiodiffusione TV/FM

- configurazione del sistema radiante (numero, orientamento e dimensioni dei pannelli);
- canale o frequenza di trasmissione e relativa polarizzazione;
- potenza nominale del trasmettitore;
- potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale;
- massima potenza equivalente irradiata in dBk;
- angolo di abbassamento in gradi;
- diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;
- rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore eventualmente causato dall'impianto.

Il Sindaco, chiamato a vigilare sul rispetto dei limiti fissati dal Decreto 381/98, dalla Legge 36/2001 DPCM del 8 luglio 2003, potrà ordinare controlli che potranno essere eseguiti senza preavviso, dall'ARPA o, in subordine, da società specializzate.

Prove tecniche di trasmissione sui siti identificati

Previa stipula di contratto di locazione con l'Amministrazione Comunale, ai gestori potranno essere consentite installazioni temporanee,, per l'esecuzione di prove tecniche di trasmissione sui siti identificati, da realizzarsi esclusivamente con installazioni mobili (carrati) previo parere favorevole dell'amministrazione comunale. La richiesta dovrà essere corredata di planimetria di ubicazione, indicazione della strada di accesso e relazione di eventuali lavori da eseguire sulla stessa strada per renderla sufficientemente carrabile e da preventivo parere positivo da parte dell'ARPA.

Le prove tecniche potranno avere una durata massima di sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto provvisorio. Entri i 15 giorni successivi a tale termine l'impianto temporaneo dovrà essere rimosso .

Norma transitoria.

Fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano, sarà vietata ogni installazione di nuovi impianti su aree private.